Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Progetto

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 3 settembre 2012 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati[1];
visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2012[2],

decreta:

I

La legge del 24 gennaio 1991[3] sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. a, b^{bis} (nuova)

1 I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 1991[4] sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b^{bis}. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell'ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF **2012** 8271
2 FF **2012** 8279
3 RS **814.20**
4 RS **721.100**